

Regolamento Tavoli Tecnici

Articolo 1: Scopo 1.1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione la composizione e il funzionamento dei Tavoli Tecnici dell OFI Abruzzo, al fine di approfondire materie e tematiche specifiche

Articolo 2: Definizioni 2.1. Nel presente regolamento, i seguenti termini avranno il seguente significato:

- "Tavoli Tecnici: gruppi di lavoro costituiti da professionisti con competenze specifiche in determinati ambiti.
- "Partecipanti": i professionisti
- "Moderatore": il responsabile designato per facilitare le discussioni e la collaborazione durante le riunioni.
- "Ordine del giorno": l'elenco degli argomenti da discutere durante le riunioni.

Articolo 3: Costituzione dei Tavoli Tecnici

3.1. I Tavoli Tecnici vengono costituiti su iniziativa del CDO

3.2. Ogni Tavolo Tecnico deve avere un mandato chiaro e specifico, definito dal CDO

Articolo 4: Partecipazione

4.1. La partecipazione ai Tavoli Tecnici è aperta a tutti i professionisti della fisioterapia che possiedono competenze e esperienze rilevanti nell'ambito specifico del Tavolo.

4.2. I Partecipanti devono essere selezionati dal CDO in base alle loro competenze e al loro interesse per l'argomento specifico del Tavolo.

4.3. Il CDO può stabilire limitazioni sul numero massimo di Partecipanti per ogni Tavolo Tecnico.

Articolo 5: Riunioni dei Tavoli Tecnici

5.1. I Tavoli Tecnici si riuniscono su sollecitazione del CDO e convocazione del Presidente per discutere o processare materie inerenti le specifiche del tavolo

5.2. Ogni riunione del Tavolo Tecnico deve essere presieduta da un Moderatore designato dal CDO

5.3. L'Ordine del giorno delle riunioni deve essere preparato in anticipo e comunicato a tutti i Partecipanti.

5.4. Il Moderatore ha il compito di facilitare le discussioni, favorire il rispetto reciproco e assicurare che le riunioni si svolgano in modo efficiente. Prepara la relazione finale da presentare al CDO

Articolo 6: Prodotti e Risultati

6.1. I Tavoli Tecnici devono produrre documenti, raccomandazioni o altri risultati pertinenti al mandato assegnato.

Articolo 7: Revisione del Regolamento

7.1. Il presente regolamento può essere modificato dal CDO

7.2. Eventuali modifiche al regolamento devono essere comunicate a tutti i Partecipanti e devono entrare in vigore dopo tale comunicazione.

Articolo 8: Disposizioni Finali

8.1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua adozione da parte dell'ente.

8.2. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento sarà considerata nulla e non avrà effetto.